

Allegato "A" della Raccolta n. 3662

STATUTO

Articolo 1

Natura, denominazione e sede

1) E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo - ETS", anche "AIDOS ETS", ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.

2) L'Associazione ha sede in Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia e/o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Durata

1) L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Finalità e obiettivi

1) L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per affermare e promuovere i diritti, l'empowerment e l'agency di donne, ragazze e bambine in un'ottica di sviluppo sostenibile, per la riduzione della povertà, della fame, delle disuguaglianze e delle discriminazioni, soprattutto quando determinate da questioni di genere. L'Associazione intende lavorare a favore della popolazione svantaggiata presente in ogni parte del mondo con una particolare attenzione per donne, bambine e ragazze. L'Associazione si propone altresì di sensibilizzare ed educare alla cittadinanza globale sempre in un'ottica di uguaglianza di genere e promuovere la partecipazione reale delle donne e delle ragazze ai processi decisionali e di governance.

Articolo 4

Attività

1) Per il raggiungimento delle predette finalità - nel perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - AIDOS svolgerà, anche online, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui al D.lgs. 117/17, art.5, co.1 aventi ad oggetto: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o



ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.lgs. 117/17, art. 5; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale di migranti; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

2) In particolare, l'Associazione, nell'ambito di tali attività di interesse generale, svolgerà le seguenti attività, anche online:

- elaborazione e realizzazione di progetti e programmi operativi, sia propri che in collaborazione con altri Enti, Società e organismi pubblici o privati, governativi e non governativi, italiani o stranieri in qualsiasi parte del mondo in vari ambiti quali: accoglienza e assistenza ai/lle rifugiati/e e richiedenti asilo, agricoltura, artigianato, ambiente, cultura, educazione formale e informale, energia, formazione/capacity building, imprenditorialità, industria, infrastrutture, migrazione, nutrizione e sicurezza alimentare, ricerca, salute globale con particolare riferimento alla salute sessuale e riproduttiva, settore sociale, tutela dei diritti umani, discriminazioni di genere, contrasto alla violenza di genere incluse le pratiche dannose e in ogni altro settore collegato ai diritti di donne, ragazze, bambine e persone LGBTQI+;

- attività di assistenza tecnica a Enti, Società e organismi pubblici o privati, governativi e non governativi, italiani o stranieri in qualsiasi parte del mondo;

- attività in contesti di emergenza o grave necessità e postemergenenziali sia con una programmazione specifica che tenga conto dei bisogni specifici e strategici di genere che con un sostegno logistico-operativo, in qualsiasi contesto con particolare attenzione a donne, ragazze, bambine e persone LGBTQI+ anche ai fini della loro integrazione economica, sociale, culturale e politica;

- iniziative di sensibilizzazione e informazione sui diritti delle donne, delle ragazze e delle persone LGBTQI+ e

sull'uguaglianza di genere come ad esempio seminari, congressi, convegni, manifestazioni specializzate sulle tematiche proprie dell'Associazione, cura di pubblicazioni, documentazioni, attività editoriali, campagne multimediali;

formazione e coordinamento delle attività di esperti/e negli ambiti di lavoro dell'Associazione; formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale attraverso programmi, corsi, seminari/webinar; formazione e qualificazione di giovani volontari/e civili e di associazioni della società civile. Ciascuna formazione si baserà e promuoverà un approccio basato sul rispetto dei diritti, l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne, anche nel settore della valutazione;

- attività di promozione dei documenti sottoscritti e/o di contenuti da sottoscrivere a livello internazionale e nazionale che impegnano istituzioni nazionali e internazionali relativamente all'uguaglianza di genere, all'empowerment e all'agency di donne, di ragazze e di bambine, unitamente a un'attività di stimolo alla loro attuazione, nonché un'attività di monitoraggio sul loro rispetto in un'ottica di accountability;

- attività di monitoraggio/vigilanza affinché gli interventi/progetti di cooperazione internazionale finanziati e/o promossi/sostenuti dal Governo italiano abbiano un approccio di genere e promuovano i diritti e l'empowerment di donne, ragazze e bambine; attività di studio/analisi dell'entità del contributo pubblico italiano destinato a interventi /progetti con le caratteristiche di cui sopra.

3) L'Associazione potrà, inoltre, esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del D.lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalle disposizioni vigenti in materia. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4) Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione utilizza un approccio basato sul rispetto dei diritti umani, dell'uguaglianza di genere e delle diversità culturali, anche in collaborazione con altri soggetti/enti aventi le medesime finalità, sia a livello nazionale che internazionale. Utilizza inoltre un metodo di lavoro attento alla sostenibilità economica, ambientale, istituzionale, culturale e sociale delle proprie attività, con un forte coinvolgimento dei soggetti partner nell'elaborazione e sviluppo della comune progettualità. L'Associazione riconosce il valore dell'innovazione e pertanto privilegia l'ideazione e lo



sviluppo di progetti pilota.

5) L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari/e e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida previste dall'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 5

Socie/i

- 1) Possono essere socie/i dell'Associazione tutte/i coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste dal presente Statuto e collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
- 2) Possono essere soci/e le persone fisiche - purché maggiorenni - e le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici di ogni genere, sia italiani che stranieri.
- 3) Sono socie/i dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta in forma scritta e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante socia/o dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, eventuali regolamenti interni, nonché i Codici etici e le policy adottate dall'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che, di norma, prende in esame le richieste di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione al libro delle/i socie/i dell'Associazione.
- 4) La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.
- 5) Le/I socie/i hanno diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
 - conoscere gli indirizzi di lavoro secondo cui l'Associazione intende attuare gli obiettivi sociali;
 - esaminare i libri sociali, presentando una richiesta scritta al Consiglio Direttivo e procedendo al suddetto esame presso la sede dell'Associazione;
 - recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, salvo che non sia stato assunto l'obbligo di farne parte per un tempo

determinato;

6) Le/I socie/i sono obbligate/i a:

- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme agli obiettivi sociali e ai valori dell'Associazione;
- corrispondere puntualmente la quota associativa annuale
- rispettare Statuto, regolamenti, codici etici e policy dell'Associazione.

La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.
È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle/i proprie/i socie/i.

8) La qualità di socia/o non è temporanea e si perde per recesso, espulsione, decesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alle/agli amministratrici/amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'espulsione può essere disposta per gravi motivi, quali il caso in cui la/il socia/o non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda morosa/o o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali, morali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea delle/i socie/i e comunicata mediante lettera raccomandata a/r alla/al socia/o interessata/o; la/il socia/o può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui le/gli è stata notificata la deliberazione.

9) Le/I socie/i che abbiano receduto o siano state/i escluse/i o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

Organi

1) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle/i socie/i;
- il Consiglio Direttivo;
- la/il Presidente e la/il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato.

2) Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo quelle dei/delle componenti l'Organo di Controllo, che potranno essere remunerate. È ammesso il solo rimborso delle spese previamente approvate e documentate.

Articolo 7

Assemblea



1) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità delle/i socie/i e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutte/i le/i socie/i. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

2) In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- approvare il bilancio annuale consuntivo e, se elaborato, anche il bilancio sociale;
- nominare e revocare le/i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione;
- nominare e revocare l'Organo di controllo laddove necessario ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare circa l'eventuale esclusione di socie/i nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto;
- delibera sulla responsabilità delle/i componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

3) L'Assemblea deve essere convocata dalla/l Presidente o da persona dalla/o stessa/o delegata, presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale, oppure svolgersi online, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle/i socie/i. In quest'ultimo caso, se le/gli amministratrici/ori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

4) La convocazione è fatta dalla/l Presidente dell'Associazione o da persona dalla/o stessa/o a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (raccomandata a/r, a mano, telegramma, fax, posta elettronica dotata di verifica di ricezione) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. Solo per i casi di effettiva e documentabile urgenza la convocazione può essere fatta sette giorni prima della data della riunione.

5) Le Assemblee sono presiedute dalla/l Presidente o dalla/l vice-Presidente o, in loro assenza, da una/un socia/o

nominata/o dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretaria/o sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dalla/l segretaria/o, e firmati dalla/l Presidente e dalla/l segretaria/o stessa/o. Ogni socia/o ha diritto di consultare il verbale dei lavori.

6) Ogni socia/o ha diritto a un solo voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà delle/i socie/i, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero delle/i partecipanti. Le/I socie/i deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza delle/i presenti.

7) Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutte/i le/i socie/i sia dissenzienti che assenti.

8) Per la modificazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto occorrono la presenza della metà più uno delle/i socie/i e il voto favorevole della maggioranza dei/lle presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle/i socie/i.

9) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le/gli amministratrici/tori non hanno voto.

10) E' ammessa la facoltà di farsi rappresentare alle assemblee da altra/o socia/o mediante delega scritta. Ogni socia/o non può rappresentare più di tre socie/i.

11) Sarà possibile l'intervento all'Assemblea delle/i socie/i anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità della/l componente l'Assemblea che partecipa e vota.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri, compresi la/il Presidente e la/il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. La maggioranza delle/dei componenti il Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c. Le/I componenti del Consiglio Direttivo sono revocate/i dall'Assemblea delle/dei socie/i laddove vengano meno i loro requisiti di appartenenza al Consiglio Direttivo.

2) Spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle modalità da seguire per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione;
- eleggere la/il Presidente e la/il Vice Presidente dell'Associazione;
- elaborare il rendiconto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- elaborare, laddove richiesto ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 117/2017, il bilancio sociale;
- elaborare ed approvare eventuali regolamenti interni e policy dell'Associazione;
- deliberare sull'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili o mobili dell'Associazione, nonché l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- adempiere a tutto quanto previsto dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità competenti;
- decidere sulle domande di ammissione delle/i nuove/i socie/i;
- compiere ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

3) La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dalla/l Presidente o da persona da questa/i delegata, a mezzo lettera raccomandata a/r o con posta elettronica con ricevuta di ritorno o a mezzo fax spedita almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza, con specificazione degli argomenti all'ordine del giorno; nei casi di urgenza, la convocazione - da inviarsi con telegramma o mail con ricevuta di ritorno - può essere fatta anche con un solo giorno di preavviso.

4) Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza delle/dei sue/suoi componenti; le adunanze sono presiedute dalla/dal Presidente o, in sua assenza, dalla/al Vice Presidente o da una/un consigliera/e designata/o dalle/ai presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti delle/gli intervenute/i. Per le decisioni relative all'ammissione delle/i nuove/i socie/i è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle/dei presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dalla/al Presidente e dalla/al Segretaria/o.

5) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno delle/dei suoi componenti. In questo caso la/il Presidente o, in caso di suo impedimento la/il Vicepresidente, entro quindici giorni dovrà convocare l'Assemblea straordinaria da tenersi entro i successivi trenta giorni, curando l'ordinaria amministrazione.

6) Il potere di rappresentanza attribuito alle/ai componenti il Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9

Presidente e Vice Presidente

1) La/Il Presidente e la/il Vice-Presidente vengono elette/i dal Consiglio Direttivo al proprio interno e durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati consecutivi.

2) Spetta alla/al Presidente:

- La firma dell'Associazione, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, nonché avanti tutte le autorità amministrative e giurisdizionali;

- accendere conti correnti bancari e postali e fare operazioni sia attive che passive;

- presiedere il Consiglio Direttivo e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;

- convocare il Consiglio Direttivo;

- convocare l'Assemblea delle/i socie/i in seduta ordinaria e straordinaria;

- presiedere l'Assemblea delle/i socie/i.

3) La/Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce la/il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 10

Organo di controllo

1) Nel caso in cui siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art.30, co.2 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea dell'Associazione nomina un organo di controllo, che potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Si applica il predetto art. 30 del D.lgs. 117/2017.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, qualora debba essere redatto in base alla normativa vigente, è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4) Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori/e legali iscritti nell'apposito registro.

5) I/Le componenti l'Organo di controllo sono revocati/e dall'Assemblea delle/i socie/i laddove vengano meno i loro requisiti di appartenenza all'Organo di controllo medesimo.

Articolo 11

Direttore/a generale

1) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà decidere di assumere un/a Direttore/ra Generale. Il/la Direttore/ra Generale esegue sul piano operativo le delibere del Consiglio

Direttivo, dirige e coordina gli uffici dell'Associazione, ed è selezionato/a dal Consiglio Direttivo preferibilmente fra coloro che abbiano un'esperienza documentata per aver svolto funzioni dirigenziali e/o gestionali presso organismi operanti negli ambiti di intervento dell'Associazione.

2) Il/La Direttore/ra Generale, se presente:

- cura la gestione e l'organizzazione del lavoro dell'Associazione, inclusa la gestione delle risorse umane;
- è responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- è responsabile di predisporre il progetto del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo nonché il rapporto narrativo e ogni documento necessario al monitoraggio dell'attività dell'Associazione;
- cura per l'associazione le relazioni con soggetti terzi, rappresentandola in particolare in questioni funzionali alla gestione dell'organizzazione stessa. Può altresì rappresentare l'associazione in varie sedi se delegato/a da un organo dell'Associazione;
- partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo di cui redige i verbali;
- esegue ogni altra attività in conformità con i termini di riferimento sviluppati per la sua posizione.

3) Laddove il/la Direttore/ra Generale non sia presente, le relative funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo o secondo le indicazioni prescelte dallo stesso.

Articolo 12

Risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito:

- a) da un fondo di dotazione intangibile, che verrà costituito ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica nella misura all'uopo richiesta dalla normativa vigente;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e destinati a patrimonio;
- c) dai beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'assemblea delle/i socie/i disponga di non destinare all'attivo sociale.

2) Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dall'Assemblea delle/i socie/i;
- b) dalle rendite del patrimonio, da eventuali proventi derivanti da attività associative, iniziative promozionali

volte al proprio finanziamento (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi lasciti, donazioni e legati, che socie/i, non socie/i, enti pubblici o privati nazionali e internazionali, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

d) contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali e di enti governativi italiani;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi alle/gli associate/i e a terzi, nei limiti consentiti dalla legge.

Nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di ETS, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si renderanno necessarie o utili per il raggiungimento del suo scopo, contraendo all'occorrenza anche mutui o richiedendo finanziamenti, fidejussioni.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate alle/agli/ associate/i, lavoratrici/ori e collaboratrici/ori, amministratrici/ori e altre/i componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'Associazione.

Articolo 13

Esercizio sociale

1) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2) L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Ciascun/a socio/a ha diritto di visionare i bilanci preventivi approvati dal Consiglio Direttivo e i bilanci consuntivi approvati dall'Assemblea.

3) Nel corso della vita dell'Associazione le/i singole/i socie/i non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

4) Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Si applicano le previsioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017.

6) Laddove l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017, provvederà a

depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e a pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Articolo 14

Scioglimento

1) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore indicati dall'Assemblea delle/i socie/i o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 15

Disposizioni finali e transitorie

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono il Codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.
- 2) Il presente Statuto è modificato con clausole uniformi al D.lgs. 117/2017 la cui efficacia è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, co. 2 del D.lgs. 117/2017. Da tale medesimo termine cessa l'efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.
- 3) Con particolare riferimento alla qualifica di Onlus, l'Associazione dovrà continuare a qualificarsi come tale e a utilizzare tale qualifica nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, sino alla decorrenza del termine di cui all'art.104, co 2 del D.lgs. 117/2017 e potrà utilizzare l'acronimo "ETS" a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

FIRMATO

MARIA GRAZIA PANUNZI

ENRICA ERMINI NOTAIO

mia cura e da me notaio completato a mano in pagine quattro e
righe otto della presente dei due fogli di cui si compone.

FIRMATI

MARIA GRAZIA PANUNZI

ENRICA ERMINI NOTAIO

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge
composta di ~~quattro~~ fogli fotostatici che si rilascia per gli
usi consentiti

Roma, li 2 Novembre 2020

